

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 6 GROSSETO NORD

COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA N. 17

del 29/04/2025

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RISARCIMENTO DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE DA FAUNA SELVATICA NELLE FASCE DI 200 METRI DA ISTITUTI FAUNISTICI PUBBLICI E PRIVATI

COMPONENTI PRESENTI

CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PRESIDENTE	MORI ENZO	
VICE PRESIDENTE	CALDESI SIMONE	
SEGRETARIO	STRIANESE LUIGI	
COMPONENTE	BROGI DANIELE	
COMPONENTE	COLICCHIO ANTONIO	
COMPONENTE		GIANNUZZI SAVELLI IACOPO
COMPONENTE		MASSETTI WALTER
COMPONENTE	MINNAI PIETRO	
COMPONENTE		PAVONE LORENZO
COMPONENTE		PIRAS LORENZO

Estremi di approvazione

Seduta del 29/04/2025

Verbale N° 3

IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso che:

- l'art. 12 della L.R. 3/94 al comma 1 lettera h) attribuisce agli ATC il compito della determinazione e della erogazione, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, dei contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché dei contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni;
- l'art. 28 *ter* della L.R. 3/94 recante "Indennizzo dei danni causati dagli ungulati" stabilisce che i danni stimati entro una fascia di 200 metri da aree sottoposte a divieto di caccia, dalle aree protette di cui alla L.R. 30/2015 ovvero da tutte le strutture pubbliche o private, sono imputati ai responsabili delle stesse, qualora non abbiano posto in essere i programmi di gestione e di controllo degli ungulati, predisposti o indicati dalla Regione;
- questo ATC annualmente provvede alla stima ed alla liquidazione con proprie risorse dei danni alle produzioni agricole nel comprensorio di propria competenza, avvalendosi di professionisti qualificati appositamente incaricati.

Preso atto:

che sono da liquidare i danni stimati entro la fascia di 200 metri da aree sottoposte a divieto di caccia, dalle aree protette di cui alla L.R. 30/2015 ovvero da tutte le strutture pubbliche o private, relativamente all'anno 2024 e precedenti, per i quali è pervenuto l'esito delle verifiche da parte della Regione in merito all'attuazione dei programmi, di cui all'art. 28 *ter* della L.R. 3/94; che complessivamente gli importi da liquidare sono i seguenti:

DANNI FASCE 200 M	sospeso
2019	2.131,50
2020	2.390,00
2021	1.424,80
2022	2.007,23
2023	1.249,55
2024	8.214,85 €
totale	17.417,93 €

- che una parte dei danni di cui al capoverso precedente, sono stati liquidati, ricorrendo l'esclusione dall'applicazione del comma 2 dell'art. 28 *ter* della LRT 3/94, comunicata dalla Regione (nota del 08/10/2020 - ns prot. 936).

Considerato che

- con nota del 17/03/2025 (ns prot. 247) l'ufficio competente della Regione Toscana, in risposta alle richieste di parere avanzate dall'ATC, informa che, in riferimento all'applicazione del comma 2 dell'art. 28 *ter* della LTR 3/94, negli anni di riferimento, a seguito di una valutazione generale, risulta che i soggetti interessati hanno potuto in essere i piani di prelievo e di controllo approvati dalla Giunta Regionale, tranne l'ATV Abbadia Ardenghesca (importo complessivo € 1966,25);
- che risultano essere stati effettuati interventi di contenimenti a carico del cinghiale nelle zone di pertinenza dell'Oasi di Scarlino;
- che non risulta essere presente alcun piano di gestione per il parco di Montioni, pertanto ricorre l'art. 3 comma b del dispositivo della DGRT 107 del 10/02/2025 che recita quanto segue "*nelle aree ove il piano di controllo degli ungulati non prevede nessun tipo di intervento in quanto non ritenuto necessario alla mitigazione/riduzione degli eventuali danni provocati agli habitat e alle specie presenti e alle colture di tipo tradizionale compatibili e/o necessarie alla conservazione dei valori paesaggistici e naturalistici che hanno determinato l'istituzione della riserva, il piano si intende comunque attuato*".

Accertata la copertura finanziaria, al capitolo 61 del bilancio finanziario;

Richiamati:

- la Legge Regionale 12 gennaio 1994 n° 3 di recepimento della Legge 157/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
- lo Statuto dell’ATC 6 Gr Nord;
- il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale 2012/2017;
- la delibera 107 del 10/02/2025 “Art. 28 ter, comma 2 L.R. 3/1994. Criteri e modalità per il riconoscimento dell’imputazione alla Regione degli indennizzi dei danni causati dalle specie ungulate entro la fascia dei 200 metri circostante i confini delle aree protette di cui alla L.R. 30/2015”.
- la nota del 25/03/2020 (Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0118491) inviata dal dirigente di settore dott. Paolo Banti in merito all’applicazione del regime “*de minimis*”;
- il Regolamento per l’accertamento e l’indennizzo dei danni alle colture agricole e forestali da parte della fauna selvatica dell’ATC 6 GR Nord, approvato con delibera 10 del 09/04/2020;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con delibera del comitato di gestione n. 23 del 12/07/2024.

Con voti espressi nei modi di legge: ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

che tutto quanto sopra premesso forma parte integrante della presente delibera e si ritiene integralmente richiamato;

Di liquidare i contributi alle aziende interessate, per un importo complessivo pari ad € 15.451,68 a titolo di risarcimento del danno stimato nelle fasce di 200 metri dagli istituti di cui all’art. 28 *ter* della L.R. 3/94 relativi ai periodi sotto riportati, come risulta dal prospetto allegato al presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale.

DANNI FASCE 200 M	Liquidazione
2019	1.606,50 €
2020	1.105,00 €
2021	1.424,80 €
2022	1.850,98 €
2023	1.249,55 €
2024	8.214,85 €
totale	15.451,68 €

Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell’ATC www.atc6gmord.it, ai sensi dell’art. 11 bis comma 6 della L.R. 3/94

IL PRESIDENTE
Enzo Mori

IL SEGRETARIO
Strianese Luigi